

Allegato A al Rep. n. 7528/5786

STATUTO
della
" FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER – ENTE
FILANTROPICO"

PREMESSA

La "FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER", così denominata dal nome del suo fondatore, trae origine dall'atto costitutivo di data 7 febbraio 1980 e veniva riconosciuta con D.P.R. 29 marzo 1982, n. 260 (in G.U. 19 maggio 1982, n.135).

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ART. 1 – Costituzione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt. 37 ss. del D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" – "CTS"), è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER – Ente Filantropico", di seguito indicata come "Fondazione". Essa potrà far uso della denominazione in lingua inglese "PEZCOLLER FOUNDATION - Philanthropic Organization".
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione opera in ambito locale, nonché può operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. La Fondazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo e attività

1. Scopo della Fondazione è di promuovere e sostenere la lotta contro le malattie che affliggono l'umanità, compresa la lotta contro il cancro, sostenendo in particolare la ricerca scientifica ed esercitando attività culturali atte a promuovere e diffondere le conoscenze sul cancro.
2. Per raggiungere tale scopo, la Fondazione tra l'altro:
 - elargisce premi agli scienziati od a quanti si rendano benemeriti nella lotta contro le malattie;
 - esercita attività culturali mediante l'organizzazione di incontri/simposi in approfondimento di specifici temi medico-scientifici e/o di aggiornamento clinico;
 - assegna borse di studio di aggiornamento medico;
 - sostiene/favorisce attività di ricerca con apposite borse di studio ed interventi in campo medico;

- svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che ne costituiscono l'oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.lgs. n.117/2017.

4. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

5. La Fondazione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n.117/2017.

ART. 3 - Attività di interesse generale

1. La Fondazione, quale Ente Filantropico, con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il fine di erogare denaro, beni o servizi (anche di investimento, come previsto dall'articolo 5, **lett. u)** dell'art. 37, D.lgs. n. 117/2017), a sostegno di categorie di persone svantaggiate, nonché a sostegno delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, D. lgs. n.117/2017.

2. La Fondazione può, inoltre, svolgere anche le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, D. lgs. n.117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett.a)**;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett.d)**;

- formazione universitaria e post – universitaria (**lett. g)**;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett.h)**;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**lett.i)**.

ART. 4 – Principi attinenti alla gestione

1. La Fondazione gestisce il patrimonio, la raccolta fondi e le risorse in genere, nonché le modalità di erogazione di denaro, di beni o servizi, anche di investimento a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nel rispetto dei principi sanciti dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto applicabili, dalle norme in materia di fondazioni contenute nel codice civile.

2. In particolare, ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle

erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle categorie di persone svantaggiate ed a sostegno delle attività di interesse generale individuate nel Programma Annuale; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

TITOLO II PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 C.T.S.;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che

effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I beni immobili espressamente vincolati dal Fondatore, da disposizioni testamentarie o dai donanti non possono essere alienati se non per causa di forza maggiore o per un miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio della Fondazione.

Gli indennizzi derivanti da atti di esproprio di beni appartenenti al patrimonio devono essere al più presto reinvestiti in beni con le stesse caratteristiche e dell'equivalente valore del bene espropriato.

I beni immobili attribuiti alla Fondazione senza espresso vincolo di destinazione possono essere alienati per le necessità operative della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, prudenza e diligenza necessarie al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

ART. 6 - Entrate

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 comma 1 e 38 D.lgs. 117/2017, la Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguenti per effetto dell'attività della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

3. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi in modo di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 2 D.lgs. 117/2017.

4. La Fondazione può ricevere finanziamenti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale. Ogni diversa pattuizione è nulla ed il tasso di interesse si intende comunque pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ART. 7 – Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato a favore della Fondazione, non è in alcun caso ripetibile, ivi compresi i casi di scioglimento della Fondazione e di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento, comunque denominato, a favore della Fondazione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato a favore della Fondazione da parte di un partecipante o di un terzo, non attribuisce:

- alcun diritto di partecipazione alla vita della Fondazione diverso da quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa applicabile;
- alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio;
- alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di proprietà del Partecipante o del terzo che ha effettuato il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione, né per atto fra vivi, né a causa di morte.

ART. 8 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. La rendicontazione della Fondazione è costituita dal bilancio di previsione e dal bilancio consuntivo e comunque nel rispetto dell'art. 13 C.T.S..

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione deve essere redatto dal Responsabile Amministrativo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Entro 120 (centoventi) giorni dal termine del 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo. In quanto possa essere applicabile in conformità alla specifica normativa di cui al D. Lgs. n.117/2017, e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il termine per il deposito previsto dalla legge.

5. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e/o di Revisione.

6. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

7. Eventuali nuovi impegni di spesa e obbligazioni, proposti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, che eccedano i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, debbono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, utilizzando eventualmente risorse destinate ad iniziative rinviabili al successivo anno finanziario.

8. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. In tal senso, il patrimonio della Fondazione viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori e membri/partecipanti (comunque denominati) della Fondazione, a lavoratori e collaboratori, a consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n.117/2017.

10. Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. 8 e 13 C.T.S.

ART. 9 - Volontari della Fondazione

1. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi di persone fisiche che ne condividono gli scopi e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Fondazione deve iscrivere in un apposito Registro vidimato i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da un possibile beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

6. Si richiamano, in ogni caso, integralmente gli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n.117/2017.

TITOLO III ORGANI

ART. 10 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) l'Organo di controllo;
- c) l'Organo di revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di amministrazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo gratuito. I componenti dell'Organo di controllo, ovvero dell'Organo di revisione, vengono retribuiti secondo le disposizioni di legge.

3. Nei casi previsti dall'articolo 31, del D.lgs. n.117/2017, l'Organo di controllo può svolgere le funzioni di Organo di revisione, nelle condizioni e nei limiti sanciti dallo stesso disposto.

ART. 11 – Consiglio di Amministrazione - composizione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da undici Consiglieri, di notoria indipendenza e apprezzamento nella società civile, dotati di requisiti di onorabilità e con comprovate esperienze e professionalità in ambito medico, giuridico, economico, scientifico, dei quali:

- a) uno designato dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento;
- b) uno designato dal Sindaco di Trento;
- c) uno designato dal Sindaco di Rovereto;
- d) uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto;
- e) il Commissario del Governo per la Provincia di Trento o persona da lui designata;
- f) il Presidente dell'Ordine dei Medici o persona da lui designata;
- g) il Rettore dell'Università di Trento o persona da lui designata;
- h) quattro scelti a maggioranza dal Consiglio in carica, sentiti i soggetti di interesse per le attività della Fondazione.

Possono essere confermati per i successivi mandati anche uno o più dei consiglieri in scadenza.

Le facoltà di designazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere esercitate entro 30 giorni dalla data della richiesta. Tale richiesta verrà effettuata dal Presidente della Fondazione.

In caso di mancato esercizio nel termine stabilito alle designazioni di cui al comma precedente, provvede alle nomine per cooptazione il Consiglio in carica.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il loro mandato scade con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio del loro mandato. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

3. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione sono designati come sopra specificato, esclusivamente sulla base delle loro competenze tecniche, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata nel settore di operatività della Fondazione stessa, nonché dei requisiti di onorabilità ed indipendenza richiesti per l'efficace perseguimento

delle finalità statutarie dell'ente e valutati secondo criteri oggettivi e trasparenti.

La designazione costituisce un atto unilaterale e non vincolante per gli amministratori una volta insediati e non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la nomina stessa. Viene, così, esclusa ogni ipotesi di direzione, coordinamento, o controllo, di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017.

I soggetti designanti - nel documento/deliberazione di designazione - si impegnano espressamente e irrevocabilmente a:

- non esercitare alcun controllo, diretto o indiretto, sull'attività degli amministratori;
- non fornire direttive o impartire istruzioni agli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni;
- non interferire in alcun modo nelle decisioni degli organi della Fondazione;
- rispettare l'autonomia gestionale e l'indipendenza della Fondazione in ogni sua attività.

Ciascun amministratore, all'atto dell'accettazione della carica, sottoscrive una dichiarazione scritta con la quale si impegna a:

- esercitare il proprio mandato in piena indipendenza e autonomia;
- perseguire esclusivamente gli interessi e le finalità della Fondazione;
- non accettare interferenze, condizionamenti o direttive da parte del soggetto designante o di qualsiasi altro soggetto;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali tentativi di condizionamento della propria attività.

ART. 12 – Consiglio di Amministrazione – impedimento alla composizione

1. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno dichiarato incapace o il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione, il coniuge ed i parenti fino al 2° grado degli altri amministratori o dei dipendenti della Fondazione.

3. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende l'iniziativa per la loro sostituzione invitando il soggetto cui spetta la sostituzione a provvedervi.

In caso di mancato esercizio nel termine stabilito alle designazioni di cui al comma precedente, provvede alle nomine per cooptazione il Consiglio in carica.

ART. 13 – Consiglio di Amministrazione - poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) eleggere al proprio interno a maggioranza il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;

b) nominare il Responsabile Amministrativo e il Responsabile scientifico e Comunicazione, che si rapportano direttamente con il Presidente;

c) monitorare, organizzare e realizzare le attività della Fondazione, di cui all'articolo 3 del presente statuto, provvedere alla ricognizione e revisione annuale dei beni; provvedere alla assegnazione dei premi, determinandone l'entità e specificandone il settore e nominare i comitati scientifici preposti alle varie iniziative;

d) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nonché deliberare sulla stipula di rapporti retributivi con soggetti terzi;

e) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

f) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

g) approvare il bilancio sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 del D.lgs. n.117/2017;

h) valutare, ed eventualmente ratificare, nuovi impegni di spesa e obbligazioni che eccedono i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, attenendosi al dettato dell'art. 8, comma 7, del presente statuto, anche in rispondenza ad esigenze relative all'organizzazione del personale (staff);

i) stabilire i criteri e i limiti delle spese rimborsabili ai volontari, nel rispetto delle norme di legge inderogabili al riguardo;

j) nominare l'Organo di controllo, in conformità a quanto previsto al successivo art. 19 e, se la legge lo preveda, ovvero per volontà del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di revisione legale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.117/2017;

k) deliberare l'eventuale variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Trento, con successiva comunicazione agli uffici competenti;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 e documentarne il carattere secondario e strumentale;

m) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, scissione, fusione o sullo scioglimento della Fondazione;

n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

ART. 14 – Consiglio di Amministrazione – convocazione e quorum

1. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 (un terzo) dei membri, o l'Organo di controllo. In tali ipotesi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. In mancanza, vi provvede l'Organo di controllo.

2. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o per posta PEC o anche a

mezzo mail, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio o PEC o indirizzo mail dei singoli membri del Consiglio e dell'Organo di controllo. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, oltre che in presenza, anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro, che il Presidente dovrà firmare. Se nel corso della riunione il collegamento venisse interrotto, l'incontro verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci. Le decisioni prese fino alla sospensione sono valide.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.

6. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, alla scissione, alla fusione o scioglimento dell'Ente, devono essere assunte con il voto favorevole di tre quarti dei membri del Consiglio in carica.

7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal Consigliere anziano.

Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

9. I verbali delle riunioni sono redatti dal Responsabile Amministrativo ovvero, in mancanza, dalla persona designata dal Consiglio. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, sono trascritti su apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – Consiglio di Amministrazione – cause di cessazione

1. Il membro del Consiglio di amministrazione che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Il membro del Consiglio dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono cessare dalla carica per recesso o esclusione.

3. La comunicazione di recesso viene effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, ovvero per posta PEC, inviata al Presidente della Fondazione. Il recesso ha effetto immediato.

4. L'amministratore può essere escluso, con i quorum ordinari previsti dall'articolo 14, comma 5, dello statuto, per azioni contrarie al buon nome della Fondazione, per violazione del presente statuto, di eventuali

regolamenti interni, ovvero di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Può essere, altresì, escluso, nei casi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, del presente statuto. L'esclusione viene comunicata all'interessato dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata A/R e ha effetto immediato. Rimane fermo il diritto di ricorso giudiziale, di cui all'articolo 24, comma 3, del Codice civile.

5. Il consigliere cessato, per qualsiasi causa, viene sostituito dal soggetto che lo ha designato, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. Il sostituto resta in carica per la durata naturale del mandato.

ART. 16 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento generale dell'Ente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza, o impedimento anche del Vice Presidente, al Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 14, comma 8, dello statuto.

ART. 17 – Presidente Emerito

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può conferire la carica di Presidente Emerito della Fondazione Pezcoller a persona che con meritorio operare abbia accresciuto la credibilità e la visibilità della Fondazione nel suo impegno istituzionale alla lotta contro le malattie.

ART. 18 – Organizzazione interna

1. L'Organizzazione della Fondazione di articola in:

- a. **Settore Amministrativo**, che fa capo al Responsabile Amministrativo;
- b. **Settore Scientifico e Comunicazione**, che fa capo al Responsabile del Settore Scientifico e Comunicazione.

2. Il Responsabile Amministrativo e il Responsabile del Settore Scientifico e Comunicazione esercitano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, poteri di gestione e organizzazione in autonomia funzionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi generali adottati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Entrambi i responsabili di settore dipendono direttamente dal Presidente, al quale riferiscono periodicamente in merito all'attività svolta e al quale sottopongono, per l'approvazione, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la gestione corrente.

4. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario, come tale accettato dal nominato, ed esercitano le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto e dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Essi possono essere dipendenti della Fondazione, ovvero avere con la stessa un rapporto professionale.

5. I responsabili di Settore possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in veste consultiva, previo invito comunicato dal Presidente.

ART. 19 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è costituito da tre componenti effettivi nominati, ciascuno per una unità, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dal Comune di Trento e dal Comune di Rovereto e da due componenti supplenti nominati, ciascuno per una unità, dal Comune di Trento e dal Comune di Rovereto.

2. Il Presidente dell'Organo di controllo, nominato tra i suoi componenti, deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili istituito con D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi dell'articolo 2397 del Codice civile.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice civile. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

4. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica cinque anni, precisamente fino alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della loro carica e sono confermabili. Qualora svolgano anche la funzione di revisione legale, restano in carica per 3 (tre) anni, come previsto dal D.Lgs. 39/2010. I componenti dell'Organo di controllo scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

5. Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre, con convocazione effettuata in forma scritta, a cura del Presidente. Dei propri interventi l'Organo di controllo redige il verbale nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

7. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive dell'Organo di controllo o del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del Presidente della Fondazione. Il componente così decaduto non può essere nominato o rieletto nel periodo successivo.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, gli Enti di cui al comma 1 provvedono alla sua sostituzione. Ugualmente, essi provvedono nel caso di cessazione del componente dai medesimi nominato.

9. È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) presentare la relazione annuale sul bilancio di esercizio, oltre ad esercitare il controllo del bilancio preventivo;

e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché ogni altra funzione prevista dall'art. 30 del CTS;

f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

10. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché ne ricorrano i presupposti di legge; ugualmente vi provvede in caso di delibera del Consiglio di Amministrazione.

11. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - Organo di Revisione

1. L'Organo di revisione è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di Amministrazione, sempre che tale funzione non sia attribuita all'organo di controllo. Qualora la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo, può essere monocratico. I componenti dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. I membri dell'Organo di revisione rimangono in carica 3 anni, precisamente fino alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi.

6. I membri dell'Organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

ART. 21 - Libri sociali

1. La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro verbali dell'Organo di controllo;

c) il libro verbali dell'Organo di revisione, qualora nominato

d) il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Art. 22 - Premi internazionali: destinatari

1. I Premi internazionali sono accessibili a tutti gli scienziati, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, razza, cittadinanza, fede politica o religiosa e saranno assegnati nell'entità e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Criteri di assegnazione dei premi, di gestione degli Incontri/Simposi medici, di assegnazione delle borse di studio.

1. L'assegnazione dei premi e delle borse di studio è effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di un Comitato Scientifico nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con Società Scientifiche e/o Organismi di prestigio scientifico riconosciuto e composto da un minimo di tre commissari, secondo modalità da stabilire con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I Premi sono di norma assegnati ad un solo concorrente.

2. Non è ammessa l'autocandidatura. I candidati dovranno essere presentati da responsabili di qualificate Istituzioni Scientifiche.

3. Gli indirizzi scientifici degli Incontri/Simposi e delle attività di ricerca medica verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Comitati Scientifici nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Resta salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.

TITOLO V SCIoglimento E DEVOLUZIONE

ART. 24 – Scioglimento

1. La Fondazione si estingue:

a) quando lo scopo è raggiunto ovvero l'Ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per le altre cause eventualmente previste dalla legge.

2. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 - Liquidazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, che decide lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo**

parere positivo dell'Ufficio provinciale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in tema di fondazioni di diritto privato, in quanto compatibili.

F.to Enzo Galligioni

F.to Eliana Morandi notaio L.S.